

Codice A1418A

D.D. 4 novembre 2020, n. 1307

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 12, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 4. Autorizzazione all'esclusione temporanea dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, per carenza di domanda, di quattro alloggi di edilizia sociale siti nel Comune di Montechiaro d'Acqui.



ATTO DD 1307/A1418A/2020

DEL 04/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 12, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 4. Autorizzazione all'esclusione temporanea dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, per carenza di domanda, di quattro alloggi di edilizia sociale siti nel Comune di Montechiaro d'Acqui.

Premesso che:

- l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo";
- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da Comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito bando, l'esistenza di un numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. In tal caso, i canoni di locazione sono da determinarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)";
- l'articolo 4, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al comma 1 hanno durata di anni cinque e possono essere successivamente prorogate, a condizione che il Comune attesti il perdurare dell'impossibilità di assegnare gli alloggi, verificata a seguito dell'emissione di un nuovo bando di assegnazione antecedentemente la scadenza dell'esclusione";
- il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che "Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale, contenente le

informazioni relative al bando emesso e alla graduatoria approvata dalle quali emerge l'impossibilità di assegnare gli alloggi. Qualora gli alloggi siano di proprietà di un ente diverso dal Comune, la richiesta di autorizzazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario”;

- l'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, infine, che “Le autorizzazioni alle esclusioni dall'ambito di applicazione della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi”;

preso atto che:

- il Comune di Montechiaro d'Acqui (AI), con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28 ottobre 2020, trasmessa con nota prot. n. 2228 del 30 ottobre 2020, ha stabilito di “richiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione all'esclusione temporanea dalla applicazione delle norme della L.R. 3/2010 per n. 4 alloggi di edilizia sociale di proprietà della Parrocchia dei Santi Anna e Giorgio Martire e concessi in comodato sessantennale al Comune di Montechiaro d'Acqui”;

- la medesima deliberazione comunale specifica che, a seguito di procedura concorsuale espletata nell'anno 2018 e di integrazione della graduatoria attuata nell'anno 2020, sul territorio comunale “restano inassegnati n. 5 alloggi, di cui uno nella palazzina di Via Fornace n. 12 in Montechiaro Piana e tutti i 4 dell'edificio sito in Piazza Castello n. 9 a Montechiaro Alto”;

- lo stesso atto deliberativo specifica, inoltre, che “gli alloggi siti nella palazzina di Piazza Castello n. 9 a Montechiaro Alto sono (...) siti in una borgata priva di qualsiasi servizio (negozi, mezzi pubblici, ecc...), senza posto macchina, accessibili tramite una via acciottolata e disagiata e pertanto assai poco appetibili”;

- la nota di trasmissione della richiesta autorizzativa, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento n. 12/R/2011, è congiuntamente sottoscritta dal Sindaco del Comune di Montechiaro d'Acqui e dal Parroco della Parrocchia dei Santi Anna e Giorgio Martire, ente proprietario degli alloggi;

considerato che la richiesta avanzata dal Comune di Montechiaro d'Acqui è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.

- articolo 17 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., per cinque anni l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale di quattro alloggi di edilizia sociale siti nel Comune di Montechiaro d'Acqui, in Piazza Castello n. 9;

2) di precisare che agli alloggi oggetto di esclusione deve essere applicato un canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;

3) di precisare, infine, che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi